

383743

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

H/1
F. J.

N° 872 DI REP.

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO PRELIMINARE DI ALLOGGIO CON PATTO DI FUTURA VENDITA DELL'ALLOGGIO.

Tra

*L'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi*rappresentato dai signori *Comandanti Ubaldo Fallarino**e sig. Tito Spatelli*

..... nelle rispettive qualità

di Presidente e di Direttore esclusa ogni loro personale responsabilità e il Sig. *Rizzi Anna Lu Francisco*

che stipula per sé e suoi eredi, successori ed aventi causa,

in via solidale ed indivisibile come in appresso, si conviene

quanto segue, in modo fin d'ora pignativo per il sig. *Rizzi Anna*

..... e salve e riservate invece

le approvazioni del Consiglio di Amministrazione, come al

successivo art. 16 e Patto aggiuntivo, per *F.A.C.P.*

.....

Art. 1 - L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, assegna in affitto con patto di futura vendita, a norma del D.L. 8 maggio 1947, n. 399, integrato con i decreti legislativi 22 dicembre 1947, n. 1600, 17 aprile 1948, n. 1029, e legge 2 luglio 1949, n. 408 all'Affittuario sig. *Rizzi Anna*

che accetta in via solidale ed indivisibile per sé e suoi eredi, successori ed aventi causa l'alloggio posto in *Interno*

..... al civico n. costituito da n. 3

locali effettivi, oltre servizi, quale sarà indicato più precisamente nel tipo planimetrico dell'alloggio stesso che sarà allegato al contratto in forma pubblica, da stipularsi

.....

*Rizzi Anna**Ubaldo Fallarino*

del'imposte progrediva il suo patrimonio non supera il 10%
 imponibile non di lavoro e di capitale a L. 150.000 e che il 10%
 essere iscritti nel ruolo delle imposte dirette per reddito
 fra descritte dopo il 1° luglio 1947. Dichiarazione inoltre di non
 vantare e riscuotere, in tutto o in parte, alcun diritto di
 perdono a L. 18.000, e comunque di altra abdicazione di aliena-
 re il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia su-
 dono nel territorio con nome di *Donna* del 1947;
 tuaria dichiarata che tanto gli, quanto il coniuge, non possi-
 a senza dell'art. 4 della legge 1° luglio 1943, n. 108, L. Affili-
 del presente contratto.

no ne visto, nonché per ogni altro della regolare esecuzione
 provvisoria a titolo di locato e anche di caparra del futu-
 (lire *quattrocentoventimilatrecentoventi*) quale quota
 la somma in franchi di L. *160.952*
 Art. 3-L'affittuario ha prima d'ora, versato all'istituto

si ed i loro annessi e connessi di qualsiasi specie.
 finito in ogni sua parte a regola d'arte e completo di tutti
 esso gli è consegnato in perfetto stato di manutenzione, di
 cognizione dell'alloggio e di riconoscere espressamente che
 l'affittuario dichiara di avere già presa esatta e completa
 escluso qualsiasi altro uso
 per abitazione dell'affittuario stesso e della sua famiglia
 contratto, l'alloggio non deve essere assolutamente abitato
 Art. 2-Durante il periodo di locazione di cui al presente

Nel fabbricato L. 115.000 e indicato col n. *23*
 successivamente con L. 115.000

St. M. M. M.

St. M. M. M.

Si conviene che la presente locazione avrà la durata di anni
.....¹⁵.....mesi.....giorni.....a partire dal
.....^{1/5/1954}.....e quindi fino al giorno.....
.....^{1/5/1979}.....Trascorsi dieci anni dall'inizio del
la locazione, l'affittuario potrà richiedere il trasferimen
to anticipato della proprietà dell'alloggio, previo versamen
to di un capitale corrispondente al valore attuale delle quo
te di affitto di cui al successivo art.4, ancora dovute per
ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio di
interesse del mutuo vigente.

Art.4-Il canone d'affitto è fissato provvisoriamente in
annue L. ^{62.754}.....(lire ^{seicentotrentaquattro}.....)

L'Istituto locatore provvederà successivamente a fissare il
canone definitivo, in base al quale si effettueranno fra le
parti contraenti gli opportuni conguagli di dare ed avere en
tro il termine di un mese della comunicazione dell'Ente mede
simo dandosene pure atto nell'istrumento di cui all'art.16.
Il canone locatizio provvisorio e quello definitivo dovranno
essere versati in rate mensili anticipate alle scadenze d'uso
(10 di ogni mese).

Durante l'intera locazione, inoltre, il canone locatizio potrà
essere aumentato proporzionalmente sempre a giudizio dell'I-
stituto e previo assenso del Ministero dei Lavori Pubblici,
in rapporto a gravami fiscali eventualmente imposti sullo sta
bile o sulla pigione o comunque inerenti al presente contratto
e in rapporto pure alle maggiori spese di gestione, ritenuto
che queste ultime entrano nel canone d'affitto annuo di cui
sopra per l'ammontare di L. ^{24.480}.....(ventiquattromilaquattrocentottanta)

Rip. Sc. Sc.

St. Tallarico

Art.5-L'affittuario sig..... *Rizzi* *Luca*

dichiara di aver preso cognizione e di obbligarsi, sempre anche per i suoi eredi, successori ed aventi causa, in via solidale ed indivisibile, ad osservare lo Statuto del locatore

e tutte le norme che disciplinano l'inquilinato dell'Ente stesso, giusta il regolamento in vigore del quale qui all'atto viene rilasciata copia libera all'affittuario che ne accusa ricevuta.

Cessando della qualità di inquilino per diventare comproprietario, l'affittuario, suoi eredi o successori, dovranno osservare sia le norme riguardanti le comproprietà, già contenute nel presente contratto, che quelle contenute nel futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio e nel regolamento di condominio di cui all'art.14.

Art.6-L'Istituto, in conformità alle disposizioni del D. L.8 maggio 1947,n.139, integrato con i DD.LL.22 dicembre 1947,n.1600;17 aprile 1948,n.1029; e legge 2 luglio 1949,n.408 si obbliga a sua volta, nel caso in cui per tutta la durata della locazione l'affittuario abbia pagato regolarmente il canone mensile come sopra stabilito e osservati tutti gli altri obblighi imposti dal presente contratto, a procedere alla scadenza del termine della locazione stessa e a favore dell'affittuario stesso, alla stipulazione dell'atto di vendita dell'alloggio di cui al presente contratto, senza ulteriori oneri a di lui carico, tranne le spese dell'istrumento di compravendita e sue dipendenti e conseguenti, essendo già state passate a favore dell'Ente le somme di cui all'art.3.

Art. 7-Il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà nelle condizioni di fatto, di diritto e di manutenzione in cui esso risulterà alla data di stipulazione dell'atto di vendita di cui sopra, quindi eventualmente anche con la iscrizione ipotecaria presa dall'Istituto per conseguire i mutui e prestiti per la costruzione dell'edificio, assumendosi però l'Ente stesso tutti gli oneri di tale iscrizione fino alla sua cancellazione, come anche tutti gli altri oneri per le ipoteche giudiziali e gli altri vincoli di qualsiasi natura che gravassero sullo stabile.

Nulla potrà eccepirsi da parte dell'affittuario, e suoi eredi e successori e eventuale causa, nei confronti dell'Istituto venditore relativamente alle condizioni di stabilità, di conservazione e di manutenzione dell'alloggio e anche dell'intero stabile, gli impianti e servizi tutti, anche se fossero del tutto diversi dallo stato attuale.

Art. 8-L'Istituto si riserva:

- a)-di frazionare secondo riterrà più opportuno l'intero quartiere nel quale si trova l'alloggio, in separati condomini, assegnando ad ognuno di essi così un solo stabile, come diversi stabili insieme;
- b)-di determinare la posizione censuaria così dell'alloggio di cui al presente contratto che delle altre porzioni dello stabile;
- c)-di determinare le porzioni di stabile e gli spazi che dovranno restare in comune proprietà.

Art. 9-Il presente contratto è stipulato col patto di risoluzione espressa "ipso jure" e "ipso facto", con tutte le con

sequenze di ragione e di legge oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, anche quando l'affittuario:

1)-non paghi le somme dovute all'Ente locatore nei termini contrattuali e comunque da esso stabiliti, sulle quali egli dovrà in ogni caso corrispondere gli interessi di mora fissati dall'Ente in misura del % per cento;

2)-non si presti alle altre stipulazioni contrattuali previste nell'art.16;

3)-non abiti i locali;

4)-non usi della cosa locata, egli o persona comunque risiedente nell'alloggio, da "buon padre di famiglia", oppure se ne serve per uso diverso da quello di abitazione contrario alla morale, alla decenza al decoro o comunque con abusi di qualsiasi natura.

E' quindi assolutamente escluso l'uso dell'alloggio di cui al presente contratto, per uffici o laboratori di qualsiasi genere, per magazzini e depositi di merce, per scuole anche di musica e canto, per sale da ballo e ritrovi, pensioni, camere d'affitto, istituti ed agenzie di qualsiasi specie, ambulatori e case di cura, gabinetti per malattie infettive e contagiose, ecc., dandosi atto che tutte queste specificazioni, sono semplicemente esemplificative e non tassative. I solai ed i sottotetti non potranno essere adibiti come dimora nè stabile, nè occasionale di persone;

5)-subaffitti o ceda in tutto od in parte i locali, oppure vi introduca anche gratuitamente persone estranee alla famiglia, senza l'espresso e condizionato consenso scritto dell'Ente locatore, il quale potrà anche negare tale consenso quando

Pin. Geronzi

St.

Fullerino

lo ritenga opportuno e suo diritto, senza essere tenuto a palesarne i motivi;

6)-tenga cani ed altri animali, salvo il condizionato consenso dell'Ente;

7)-arrechì disturbo alla persona comunque risiedente nell'alloggio, anche con macchine ed altro;

8)-apporti modificazioni non autorizzate dall'Ente ai locali o allo stabile, oppure li danneggi comunque;

9)-leda comunque le disposizioni di legge, lo statuto dell'Ente, il presente contratto e le altre norme regolamentari di cui all'art.5;

10)-per la sua condotta morale e civile o per condanne riportate si renda indegno a giuramento del Consiglio di Amministrazione del locatore Istituto Nazionale Case Popolari di Rimini.

Art.10-Nei casi di cui sopra, oltre alla risoluzione "ipso jure" e "ipso facto" del contratto e al conseguente sfratto di persone e cose dai locali, l'Ente avrà diritto:

1)-di esigere il pagamento delle rate d'affitto maturate fino all'effettivo rilascio dell'alloggio e delle altre somme dovute dall'affittuario per qualsiasi altro titolo;

2)-di esigere, oltre alle somme versate a norma degli articoli 3 e 4 come risarcimento dei danni derivanti e derivabili dall'inadempienza contrattuale dell'affittuario, dall'eventuale inaffittanza o dal rinfitto a condizioni meno vantaggiose, degli eventuali rifacimenti e riparazioni allo stabile, la differenza in più se i danni sono di ammontare maggiore.

In nessun caso l'affittuario potrà pretendere la restituzione

Dr. R. M. S. S. S.

Dr. S. S. S.

dei canoni locatizi di cui all'art. 4, che costituiscono unicamente il corrispettivo per l'uso dell'alloggio e neppure qualsiasi indennizzo per le migliorie eventualmente praticate allo stabile.

Art. 11 - Oltre a quanto altro in oggetto sia previsto dalla legge o dal futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio o del Regolamento di condominio di cui al successivo art. 14, la risoluzione "ipso jure" e "ipso facto" del contratto di acquisto dell'alloggio, con le conseguenze di legge, è fin d'ora stabilita per il periodo dell'avvenuto passaggio in proprietà dello alloggio stesso, tanto nei confronti dell'affittuario che dei suoi eredi, successori e aventi causa, quando il proprietario possessore dell'alloggio, chiunque egli sia:

1) - non usi della casa locata egli o chiunque altro occupante l'alloggio, da buon padre di famiglia, oppure se ne serva o permetta che altri se ne serva per uso diverso da quello di abitazione o contrario alla moralità, alla decenza e al decoro, oppure al carattere civile del fabbricato o comunque con abusi di qualsiasi natura;

A titolo esemplificativo e non tassativo sono quindi fin d'ora stabilite ed accettate dall'affittuario per sé, suoi eredi, ed aventi causa, anche per il periodo dell'avvenuto passaggio in proprietà dell'alloggio, le stesse esclusioni e proibizioni circa l'uso dell'alloggio ed accessori, contenute nel precedente art. 9, comma 4°;

2) - non salda alle relative scadenze le somme dovute al condominio;

3) - ceda in affitto, anche parziale, il proprio alloggio se,

St. Pini

St. Tallarico

za la dovuta autorizzazione;

4)-arrechi gravi disturbi agli o persona secolui convivente o comunque occupante l'alloggio, anche con macchine od altro;

5)-apporti modificazioni sostanziali all'appartamento senza la debita autorizzazione o comprometta la solidità e la sicurezza dell'appartamento stesso o dello stabile di cui fa parte o comunque vi arrechi danno qualsiasi anche dal lato estetico;

6)-commetta gravi infrazioni alle norme di legge, al contratto di cessione in proprietà e al regolamento di condominio, oppure si renda colpevole di atti lesivi dell'onore e della dignità.

L'azione per la risoluzione del contratto competerà all'Istituto finché esso sia comproprietario di qualsiasi porzione dello stabile e successivamente alla Assemblea dei comproprietari dello stabile stesso.

All'Ente e all'Assemblea analogamente e rispettivamente spetterà pure di dare l'autorizzazione prevista nei commi 3° e 5° del presente articolo.

L'affittuario accetta fin d'ora anche per i suoi successori eredi ed aventi causa, che le pattuizioni di cui al presente articolo vengano, a richiesta dell'Ente, inserite a suo tempo o nel futuro contratto per la cessione in proprietà dell'alloggio, oppure, a giudizio dell'Ente stesso, nel Regolamento di cui al successivo art. 14.

Art. 12-Per tutta la durata dell'affitto, nello stabile in cui l'appartamento si trova, l'Istituto provvederà a suo esclusivo carico all'ordinaria manutenzione:

a)-del tetto, delle scale, cortili, spazi verdi, cancellotti,

recinti;

b)-delle colonne di scarico delle acque bianche e nere;

c)-delle facciate esterne ed interne o delle porzioni di stabile e degli impianti di uso comune in genere, in base alla esemplificazione contenuta nell'art. 8 lettera a).

Tutte le altre eventuali riparazioni all'alloggio saranno invece a carico esclusivo dell'affittuario, pur venendo eseguite, occorrendo, anche d'ufficio, dall'Ente locatore, a spese dell'affittuario medesimo.

Le somme dovute dall'affittuario in base al presente articolo, dovranno da questi essere rimborsate entro 30 giorni dalla richiesta scritta.

L'affittuario, previa autorizzazione dell'Ente, potrà provvedere direttamente per proprio conto, ma sempre a suo carico esclusivo alle sole opere di semplice manutenzione e migliorie che desiderasse eseguire nell'appartamento locato.

Quando lo stabile sia dotato di riscaldamento centrale, l'affittuario accetta fin d'ora, senza riserva alcuna, tutti gli oneri e le condizioni che dall'Ente stesso saranno stabiliti per l'impianto e per l'esercizio di esso e pel riparto delle spese relative.

Art. 13-Qualora l'affittuario, per trasferimento in altra città e per altri giustificati motivi da valutarsi dall'Ente a suo insindacabile giudizio, richiedesse la rescissione del presente contratto, l'Istituto potrà procedere alla pura e semplice rifusione e senza alcun interesse, di una somma pari a quella versata provvisoriamente o definitivamente a norma dell'art. 3, la quale potrà essere diminuita, a giudizio dell'Ente, di una quota corrispondente all'ammontare dei

spese, occorrente per riparare i deterioramenti dell'alloggio, avvenuti nel corso della locazione, semprechè il conduttore non provi che essi siano accaduti per cause a lui non imputabili.

L'alloggio di cui è oggetto il presente contratto non può essere ceduto o alienato dall'affittuario se non siano trascorsi 10 anni dall'assegnazione e previo consenso dell'Ente locatore.

Art. 14-L'affittuario sig. *Rizzi Anna*
si obbliga sin d'ora di accettare integralmente e senza riserva alcuna che gli obblighi assunti da esso in forza degli antecedenti articoli per il periodo del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio, vengano tradotti in opportuna forma nel Regolamento di condominio da redigersi a suo tempo a cura dell'Ente, nel quale regolamento saranno pure contenute le altre condizioni ed obblighi riguardanti il condominio, quali verranno stabiliti dall'Ente locatore stesso.

Art. 15-In forza degli obblighi solidali e indivisibili stabiliti con le espresse disposizioni del presente contratto, in caso di morte dell'affittuario sig. *Rizzi Anna*
.....i suoi eredi, successori ed aventi causa, saranno pure essi tenuti solidamente ed indivisibilmente allo scrupoloso adempimento di tutti i patti stabiliti nel presente contratto e per la loro rappresentanza dovranno designare fra di loro una sola persona che sia di gradimento all'Ente il quale provvederà d'ufficio alla designazione stessa, qualora essa non venga fatta dagli interessati, sempre ed in ogni caso permanendo negli interessati stessi la solidarietà e indivisibilità degli obblighi.

Qualora gli eredi successori ed aventi causa intendessero chiedere la rescissione del presente contratto e fare cessione dell'alloggio sia prima che dopo il passaggio in proprietà saranno applicate le disposizioni contenute nell'art.13.

Art.16-L'affittuario sig. *Rizz. Genu* s'impegna fin d'ora ad accettare le modificazioni od aggiunte che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto riterrà di introdurre al presente contratto, con l'approvazione del Ministero competente.

La pattuizione del presente contratto e le modificazioni ed aggiunte che venissero ad esso praticate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente come sopra, saranno tradotte nell'atto pubblico oppure nella privata scrittura in forma autentica, alle quali le parti si obbligano di addivenire non appena l'Ente lo giudichi possibile e dopo la determinazione definitiva così del versamento iniziale di capitale che del canone locativo annuo di cui agli artt.3 e 4 e dopo effettuati i conseguenti congruagli di dare ed avere.

L'Istituto provvederà a tale atto a mezzo di notaio di sua scelta o di suo funzionario appositamente delegato a norma di legge.

Art.17-Per la piena osservanza di quanto sopra le parti obbligano se stesse, beni ed eredi, nelle più valide forme di legge e per l'effetto eleggono il loro domicilio in Brindisi anche per gli atti esecutivi, in quanto all'Istituto presso la sua sede in Via Casimiro ed in quanto all'affittuario sig.

Rizz. Genu in Via *Luigi Capuccini*

Per tutto quanto non sia previsto e derogato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni delle vigenti

leggi.

Art.18-Tutte le pattuizioni contenute nella presente scrittura, si dichiarano fra di loro correlative e inscindibili, la inosservanza anche di una sola di esse darà diritto all'Ente locatore alla immediata risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell'affittuario inadempiente.

Art.19-Le spese e le tasse tutte del presente contratto, della sua traduzione in atto pubblico o scrittura privata autenticata e annesse, inerenti o conseguenti, nonché le imposte e le tasse di qualsiasi natura che fossero per derivare dal contratto stesso, sono a carico dell'affittuario sig....

Ripin' Anna *come e nella misura di cui* *Ripin' Anna*
all'Art.153 del R.D.23/4/38 N°1165
PATTO AGGIUNTO- L'affittuario sig.....

.....dichiara di essere edotto che l'Ente non è ancora in possesso della formale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici prevista dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, per la stipulazione del presente contratto.

Qualora questa autorizzazione non venisse accordata, il contratto stesso sarà da ritenersi nullo, senza che l'affittuario abbia a pretendere indennità o risarcimento di sorta. In tale evenienza sarà stipulato un contratto di semplice locazione, naturalmente con un canone determinato in base alle disposizioni di legge e le somme versate dall'affittuario, in base agli artt. 3 e 4, saranno computate in conto affitto.

Uguualmente nullo sarà da ritenersi il contratto e nessuna pretesa a indennizzo o risarcimento l'affittuario potrà accampare nel caso di revoca della assegnazione per qualsiasi altro motivo.

L. 10/11/54 approvato e sottoscritto.

Brindisi, li. 12/5/1954.....

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)
Ubaldo Vallarino

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F. F. F. F. F.

L'AFFIDATARIO
R. R. R. R. R.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIG



IL SEGRETARIO

F. F. F.

Ubaldo Vallarino
PRESIDENTE
Ubaldo Vallarino

Registrato a Brindisi il 25/5/1954 al n. 23 P.
mod. II - VR. 110 - Esab. L. 700. Il Documento
firmato Pastre
NYh.